

QUESITO 1: chiarimenti merito alla riduzione della garanzia provvisoria

l'art. 7 garanzia - comma 1 è sostituito dal seguente:

L'impresa partecipante, ai sensi dell'art.93 del Codice dei Contratti, dovrà presentare cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nella lettera di invito, stimato dall'Ente appaltante in € 3.007,60 (euro tremilaesette/60).

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese”

QUESITO 2: relativamente a quanto richiesto nel disciplinare, pagina 6, lettera **e**), la Certificazione UNI EN ISO 9001 nel cui campo di applicazione rientrano i servizi oggetto della gara e OSHAS 18001, quest'ultima in alternativa o obbligatoria per la gara in oggetto?

In relazione all'art. 6 lettera e) si precisa quanto segue: essendo l'importo dei lavori inferiore a euro 516.457,00 non costituisce requisito di ammissione alla gara il possesso di Certificazione di qualità, pertanto la certificazione di qualità è necessaria solo nel caso in cui sia stata utilizzata per la riduzione della garanzia ai sensi dell'art.7 del disciplinare di gara.

Relativamente alla OHSAS 18001 non è obbligatoria per la partecipazione alla gara.

Castrovillari, 21/03/2018

Il Responsabile C.U.C.
(Ing. Luigi Vacca)